

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-584	del 05/07/2018
Oggetto	Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Castiglione dei Pepoli e Arpae finalizzata alla gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano – Napoli.	
Proposta	n. PDTD-2018-587	del 04/07/2018
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Bologna	
Dirigente proponente	Volta Cristina	
Responsabile del procedimento	Volta Cristina	

Questo giorno 05 (cinque) luglio 2018 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Castiglione dei Pepoli e Arpae finalizzata alla gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano – Napoli.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna”, ed in particolare l'articolo 5 funzioni, attività e compiti;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale, il quale prevede che “per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente;
- l'Accordo di programma per la definizione delle attività di Arpa, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e nello specifico: l'art. 16 il quale prevede che “l'Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale:19 aprile 1995 n. 44 – Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna – è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia “, nel seguito denominata (Arpae);
- Il Regolamento Arpae sul Decentramento Amministrativo, approvato con DDG n.87/2017;

RICHIAMATA INOLTRE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."

- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."

PREMESSO CHE:

- che il Comune di Castiglione dei Pepoli ha richiesto ad Autostrade per l'Italia di effettuare un monitoraggio della qualità dell'aria con un sistema in continuo, da installare in terreni di proprietà comunale;
- che Autostrade per l'Italia si è resa disponibile a farsi carico degli oneri relativi all'installazione della strumentazione necessaria, alla realizzazione del sistema di monitoraggio e alla relativa gestione e manutenzione.
- che le parti hanno ritenuto di dare seguito ad uno schema di convenzione sul monitoraggio della qualità dell'aria che può essere effettuato con un sistema di monitoraggio in continuo, analogo a quelli che compongono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (di seguito indicata come RRQA);

CONSIDERATO:

- che Arpae possiede una prolungata esperienza nella gestione della RRQA e nella validazione ed elaborazione dei dati;
- che è comune interesse delle parti, ciascuna a collaborare alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione al fine di assicurare la gestione del sistema di monitoraggio e la relativa elaborazione dei dati per un periodo di tempo di trentasei mesi a decorrere dall'efficacia del presente accordo;
- che le parti, alla luce delle attività comunemente svolte, ritengono opportuno affidare la diretta gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio e la gestione ed elaborazione dei dati rilevati ad Arpae - Sezione di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che può valutare i dati in relazione ai risultati ottenuti dalla RRQA;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si è ritenuto necessario predisporre uno schema di convenzione al fine di dettagliare le attività così come meglio descritte nel testo dello schema della convenzione stessa, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che tale schema di convenzione ha durata di anni 3 (tre) e decorrerà dall'efficacia della presente convenzione e cioè a far data del decreto di approvazione della stessa da parte del Ministero;
- che i costi massimi complessivi a carico di Arpae sono quantificati nell'importo totale presunto di Euro 127.000 + IVA relativi a manutenzione, installazione, eventuali riparazioni e personale;
- che a fronte dei costi su indicati si prevede un corrispettivo presunto massimo complessivo di Euro 127.000 + IVA e che comunque sia costi che ricavi saranno quantificati a consuntivo;

RITENUTO:

- di approvare la convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Castiglione dei Pepoli ed Arpae finalizzata alla gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano – Napoli;

SU PROPOSTA::

- del responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Cristina Volta, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, è la stessa Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, D.ssa Cristina Volta;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Castiglione dei Pepoli e Arpae, finalizzata alla gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano – Napoli;
2. di dare atto che tale convenzione ha durata di anni 3 (tre) e decorrerà dall'efficacia della presente convenzione e cioè a far data del decreto di approvazione della stessa da parte del Ministero;
3. di dare inoltre atto che ad Arpae sarà riconosciuto un corrispettivo presunto complessivo totale massimo di Euro 154.940 (IVA inclusa);

4. di dare atto infine che i costi complessivi presunti relativi al presente provvedimento, pari ad Euro 96.380 (IVA inclusa), saranno i seguenti IVA inclusa:

- MANUT-MATTR

Esercizio 2018 euro 3.660 - Esercizio 2019 euro 21.960 - Esercizio 2020 euro 21.960 –
Esercizio 2021 euro 18.300

- SERAP-SEVAR

Esercizio 2018 Euro 24.400

- RIPAR-RATTR

Esercizio 2019 Euro 2.440

Esercizio 2020 Euro 2.440

Esercizio 2021 Euro 1.220

e sono compresi nel budget annuale 2018 e nel bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 con riferimento al relativo progetto, non ancora codificato, del Centro di Responsabilità BOSSA.

L DIRETTORE DELLA SEZIONE

(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

CONVENZIONE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. - con sede in Roma, Via A. Bergamini 50, codice fiscale 07516911000, di seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia", per la quale interviene il dott. ing. Roberto Tomasi nella sua qualità di Condirettore Generale Nuove Opere;

e

Il Comune di Castiglione dei Pepoli - C. Fisc. - P. Iva n. 00702191206 - con sede in Piazza Marconi, 1, 40035 – Bologna , in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Maurizio Fabbri, in seguito Comune

e

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, Sezione di Bologna (C.F. e P. Iva n. 04290860370), di seguito denominata Arpae, con sede in Bologna, Via Rocchi n. 19, rappresentata dal Direttore della Sezione Provinciale di Bologna, Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia

PER

disciplinare i rapporti derivanti dalla installazione, gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico in conseguenza della messa in funzione della discenderia della Galleria di base (ex lotti 9 – 10 – 11) nell'ambito dell'Autostrada A 1 Milano – Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Tratto: La Quercia – Aiglio.

Premesso:

1. che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data

18.09.1968 ha stipulato con l'ANAS la convenzione n° 9297- approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 2890/1968 - avente a oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale, nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano - Napoli. Tale convenzione è stata oggetto di successivi atti aggiuntivi;

2. che con convenzione del 04.08.1997 n° 230 - di revisione di precedente convenzione - approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto n° 314 e successivi atti aggiuntivi, l'ANAS ha affidato ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'autostrada Milano – Napoli;

3. che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 13.12.1990 ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, l'ANAS S.p.A. e tutti gli Enti territorialmente competenti, la convenzione per regolamentare i rapporti connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, nel seguito denominati “Variante di Valico”;

4. che con Delibera del 9.08.2001 il Consiglio dei Ministri ha confermato la realizzazione della Variante di Valico ed ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul relativo progetto;

5. che con Provvedimento ANAS 5921 del 17 settembre 2002, è stato approvato il progetto di Adeguamento del tratto di attraversamento tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello – Tratto : La Quercia – Aglio, Progetto esecutivo Galleria di base (lotti 9 – 10 – 11);

6. che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 – Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia il ramo di azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04.08.1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia, a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

7. che in data 24 novembre 2003 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l'ANAS riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi;

7 bis. che in data 12.10.2007 ANAS e Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica – approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101-novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e successivi atti aggiuntivi;

8. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

9. in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

10. che con D.P.C.M. 11.02.14 n. 72, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", è stato ridefinito l'assetto strutturale del MIT, con l'istituzione ex novo della Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA);

11. che nell'ambito dei lavori della Galleria di Base è stata realizzata una centrale di ventilazione sotterranea, comprendente un manufatto di immissione di aria fresca in galleria, posto in corrispondenza del piazzale di Roncobilaccio, che soltanto in caso di incendio in galleria ha anche la funzione di estrazione dei fumi;

12. che Autostrade per l'Italia ha inoltre predisposto un piano di monitoraggio ambientale, approvato dall'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico, che prevede una fase post operam della durata di un anno;

13. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Provvedimento prot. 196 del 13.01.2014, ha decretato il perfezionamento dell'intesa Stato - Regione Emilia Romagna del progetto della centrale di ventilazione;

14. che nella Conferenza di Servizi di cui al suddetto Provvedimento del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Delibera n. 58 del 26.11.2012, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha formulato, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- *“esecuzione di un monitoraggio ante operam per un tempo non inferiore all’anno volto a dare indicazioni certe e specifiche dello stato della qualità dell’aria, da rendersi pubbliche, utili e affidabili per la conoscenza e la comparazione con i rilievi derivanti dal previsto monitoraggio post operam”;*
- *“predisposizione all’interno del sistema delle condutture di estrazione dell’aria viziata di meccanismi, impianti o tecnologie miranti al c.d. “abbattimento fumi “ che elimini o riduca l’emissione all’esterno a prescindere dalla natura chimica delle sostanze che si liberassero a seguito di eventi calamitosi gravi”;*

15. che in ottemperanza alle citate prescrizioni Autostrade per l’Italia:

- in accordo con Arpae, nell’ambito del monitoraggio ambientale - la cui verifica è in capo all’Osservatorio ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico - ha attuato un monitoraggio della qualità dell’aria, eseguito mediante un laboratorio mobile strumentato, localizzato in corrispondenza della discenderia. Le campagne di rilievo della qualità dell’aria con mezzo mobile strumentato seguono specifiche procedure di misura che permettono di verificare il rispetto dei limiti normativi e eventuali variazioni di concentrazioni conseguenti all’entrata in esercizio dell’opera. I rilievi, della durata di 15 giorni ciascuno e con frequenza trimestrale, sono stati eseguiti per l’intera durata prescritta (un anno) nella fase

ante operam, e conformemente al piano di monitoraggio ambientale saranno eseguiti per un anno nella fase post operam;

- ha progettato, installato e collaudato un impianto di abbattimento fumi ad acqua nebulizzata nella discenderia della Galleria di Base;

16. che in data 23.12.2015 la Galleria di Base della Variante di Valico è stata aperta al traffico;

17. che il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ha richiesto ad Autostrade per l'Italia di effettuare altresì un monitoraggio della qualità dell'aria con un sistema in continuo, da installare in terreni di proprietà comunale;

18. che Autostrade per l'Italia si è resa disponibile a farsi carico degli oneri relativi all'installazione della strumentazione necessaria, alla realizzazione del sistema di monitoraggio e alla relativa gestione e manutenzione.

19. che le parti hanno ritenuto di dare seguito ad accordo sul monitoraggio della qualità dell'aria che può essere effettuato con un sistema di monitoraggio in continuo, analogo a quelli che compongono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (di seguito indicata come RRQA);

20. che Arpae possiede una prolungata esperienza nella gestione della RRQA e nella validazione ed elaborazione dei dati;

21. che è comune interesse delle parti, ciascuna in relazione ai propri fini istituzionali, collaborare alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e che si ritiene di dover assicurare la gestione del sistema di monitoraggio e la relativa elaborazione dei dati per un periodo

di tempo di trentasei mesi a decorrere dall'efficacia del presente accordo,
di cui al successivo art. 15

22. che le parti, per quanto indicato in premessa, alla luce delle attività comunemente svolte, ritengono opportuno affidare la diretta gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio e la gestione ed elaborazione dei dati rilevati ad Arpae - Sezione di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che può valutare i dati in relazione ai risultati ottenuti dalla RRQA;

23. che alla luce di quanto sopra espresso, le parti hanno convenuto circa la necessità di formalizzare una convenzione che regoli i rapporti e i reciproci impegni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Premessa

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Ogni precedente accordo tra le Parti, inerente agli interventi oggetto della presente convenzione, s'intende consensualmente risolto laddove contrastante con quanto quivi pattuito.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto quello di disciplinare i rapporti derivanti dalla installazione, gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico in conseguenza della messa in funzione della discenderia della Galleria di base (ex lotti 9 – 10 – 11) nell'ambito dell'Autostrada A 1 Milano – Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del

Mugello. Tratto: La Quercia – Aiglio.

2.2. Il Comune consente che il sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico sia installato nel terreno di proprietà comunale individuato al foglio di mappa XXX, particella XXX;

2.3 Il Comune affida ad Arpae il compito di installare, gestire e mantenere a propria cura e responsabilità e, con l'elargizione di un contributo a fondo perduto di Autostrade per l'Italia, il sistema di monitoraggio di cui al precedente punto;

2.4 Autostrade per l'Italia si impegna a sostenere sempre con il citato contributo a fondo perduto l'installazione, la gestione e la manutenzione del predetto sistema di monitoraggio, corrispondendo a tal fine ad Arpae l'importo di cui al successivo art. 6. Autostrade per l'Italia precisa altresì che al termine della durata della presente Convenzione di cui al successivo art. 7, nulla sarà più dovuto da Aspi per la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria della centralina.

Art. 3 - Attività

3.1 Il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, si impegna a rendere disponibile l'area e ad effettuare eventuali predisposizioni sul terreno individuato dal foglio di mappa XXX, particella XXX, a rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni per l'installazione del sistema di monitoraggio, a provvedere all'allacciamento elettrico del sistema e a sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica. Il Comune si impegna altresì ad acquisire il sistema di monitoraggio.

3.2 Arpae si impegna a:

1) procedere all'installazione del sistema di monitoraggio, costituito da

un'apposita centralina dismessa da altro sito e acquisita dal Comune, con un contributo a fondo perduto da parte di Autostrade per l'Italia, come indicato dall'art. 6.4. Il sistema di monitoraggio dovrà essere attrezzato per la misurazione in continuo dei seguenti parametri:PM10, Ossidi di Azzoto, Monossido di Carbonio;

2) svolgere tutte le attività gestionali e manutentive quali: verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio, acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione giornaliera e pubblicazione quotidiana sul sito web di Arpae, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio;

3) redigere, al termine di ogni periodo di 12 mesi di misurazioni, relazioni descrittive dei risultati, da presentare al Comune e ad Autostrade per l'Italia SpA entro sei mesi dal termine di ognuno di tali periodi. Ogni relazione, con riferimento ai dati dell'intero periodo dei rilievi, conterrà una valutazione del monitoraggio in correlazione alle concentrazioni di inquinanti riscontrate nelle stazioni della RRQA;

3.3 Arpae si riserva di avvalersi, per parte delle attività, di soggetti esterni che saranno assoggettati agli stessi obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 13;

3.4 Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati, rimandando sul proprio sito web, al bollettino giornaliero pubblicato quotidianamente da Arpae, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

3.5 Autostrade per l'Italia si impegna a sostenere con un contributo a fondo perduto l'installazione, la gestione e la manutenzione della strumentazione necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 4 - Responsabili delle attività

4.1 Il Comune designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente alla presente Convenzione il Sindaco Maurizio Fabbri;

4.2 Arpae designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente alla presente Convenzione il Dott. Andrea Mecati;

4.3 Autostrade per l'Italia designa quale proprio responsabile/referente l'Ing. Giuseppe Di Giulio.

Art. 5 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività saranno svolte presso il sito di installazione del sistema di monitoraggio in continuo e presso Arpae. Allo scopo di favorire l'attuazione del programma della Convenzione, le Parti autorizzano i Responsabili del progetto ed il personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco alle sedi, ai laboratori nonché al sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

Art. 6 – Spese e modalità di pagamento

Autostrade per l'Italia si impegna a versare ad Arpae, un contributo a fondo perduto per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, i seguenti importi complessivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 in merito alla durata dell'accordo:

1. l'importo annuale di €16.000,00 oltre IVA per la gestione del sistema di monitoraggio per un periodo di tempo di tre anni. Tale importo sarà corrisposto da Autostrade per l'Italia ad Arpae in ragione di €10.000,00 oltre IVA, al termine di ogni periodo di 12 mesi di monitoraggio e di €6.000,00 oltre IVA dopo l'emissione di ogni relazione relativa ai 12 mesi precedenti di monitoraggio, di cui all'art. 3.2 n .3 - entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture;

2. l'importo annuale non superiore a € 18.000,00 oltre IVA - suddiviso in fatture trimestrali - per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio per un periodo di tempo di trentasei mesi (tre anni) - entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture.

3. l'importo risultante dalle fatture inerenti l'installazione di una cabina (centralina fissa) fornita dal Comune, con l'attivazione al suo interno degli strumenti indicati all'art. 3.2 n.1, per un importo non superiore a 20.000,00 oltre IVA - entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte di Autostrade per l'Italia;

Art. 7 - Durata

7.1 La durata della presente Convenzione, concordata tra le Parti, è di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dall'efficacia del presente atto, di cui al successivo art.15. Resta inteso che le Parti concordano sull'opportunità che il monitoraggio in continuo previsto dal presente accordo sostituisca integralmente il monitoraggio post operam eseguito con laboratorio mobile di cui al punto 15) delle premesse.

Tale modifica è stata condivisa anche dall'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico, organo deputato alla verifica del monitoraggio ambientale della Variante di Valico, come risulta dalla nota prot. U010/2017/GR/pt del 08.02.2017 allegata alla presente Convenzione.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo

autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;

- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 9 - Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e le valutazioni relative alle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 10 – Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del rispettivo titolare.

Art. 11 – Forza maggiore

11.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività previste qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

11.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto le altre Parti e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 12 - Responsabilità delle Parti

12.1 Il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, si assume la responsabilità di rendere disponibile l'area e ad effettuare eventuali predisposizioni sul terreno per l'installazione del sistema di monitoraggio, a rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni, a provvedere all'allaccio elettrico del sistema e a sostenere le spese relative ai consumi di energia elettrica, secondo quanto definito al precedente art. 3 punto 1.

12.2 Arpae si assume la responsabilità di installare, gestire e mantenere il sistema di monitoraggio, secondo quanto definito al precedente art. 3.2;

12.3 Autostrade per l'Italia si assume la responsabilità di provvedere all'elargizione di un contributo a fondo perduto per le spese di acquisto, installazione, gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, secondo quanto definito ai precedenti art. 2.4. e art. 6.

Art. 13 – Riservatezza delle informazioni

13.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;

- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente

coinvolto nelle attività della ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza di seguito indicati:
astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite;

13.2 Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- 1) erano precedentemente conosciute nonché quelle già di pubblico dominio, o che diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- 2) le informazioni che erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- 3) le informazioni che sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- 4) le informazioni che le parti siano obbligate a fornire per previsione di legge oppure a seguito di atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

13.3 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante la vigenza della presente Convenzione che per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

13.4 Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 14 – Risoluzione anticipata e recesso

14.1 Le Parti avranno facoltà di risolvere la presente Convenzione, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con una delle altre parti, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale, avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalle parti adempienti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art 1456 c.c.

14.2. In caso di risoluzione della Convenzione, Autostrade per l'Italia dovrà corrispondere all'Arpaè l'importo corrispondente alle attività effettuate e/o impegnate in esecuzione della Convenzione, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione agli importi previsti all'art. 6.

14.3 Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per giusta causa, con preavviso scritto di 90 giorni da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da

trasmettere presso la loro sede legale. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni inderogabilmente assunti in esecuzione della Convenzione alla data della ricezione della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento.

Art. 15 – Efficacia

La durata della presente Convenzione, concordata tra le Parti, è di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dall'efficacia del presente atto. Il presente atto convenzionale sarà efficace a far data dal decreto di approvazione dello stesso da parte del Ministero.

Art. 16

Informativa per la gestione dei dati di contratto

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse, nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'Ing. Alberto Selleri, quale Responsabile della Direzione Realizzazione Opera della stessa Società.
- Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente: Comune di Castiglione dei Pepoli così come costituito in testa al presente atto ha in qualità di Responsabile per la Protezione dei Dati Personali
- Il secondo Contraente: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, Sezione di Bologna, di seguito denominata Arpae, così come costituita in testa al presente atto ha quale Responsabile per la Protezione dei Dati Personali _____

Art. 17 - Foro esclusivo competente

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione,

saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente

Art. 18 - Rinvio

Alla presente Convenzione si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione ed agli atti conseguenti sono a carico di Autostrade per l'Italia.

Poiché la Convenzione è formalizzata a mezzo di scrittura privata non autenticata, e poiché la presente Convenzione è ricompresa nel richiamato rapporto concessorio tra Autostrade per l'Italia e MIT, la presente Convenzione sconta l'imposta di registro solo in caso d'uso.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti firmatarie del presente atto assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e della documentazione allegata.

Il presente atto consta di n. 20 fogli ed è redatto in 5 originali, due per Autostrade per l'Italia, uno per l'ARPAE Emilia Romagna, uno per il Comune, uno per il "Ministero".

Allegati:

- preventivo delle attività di predisposizione e installazione della strumentazione necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio;

- analisi dei costi operativi di gestione, manutenzione del sistema di monitoraggio in continuo.

- nota prot. U010/2017/GR/pt del 08.02.2017 dell'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico.

Castiglione dei Pepoli, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Arpae Sezione di Bologna dott.ssa Adelaide Corvaglia

Per il Comune di Castiglione dei Pepoli il Sindaco pro – tempore Dott. Maurizio Fabbri

Per Autostrade per l'Italia

Sottoscrizione ai fini dell'ottenimento dell'approvazione preventiva da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DGVCA:

Autostrade per l'Italia SpA:

Per il Comune di Castiglione dei Pepoli il Sindaco pro – tempore Dott.
Maurizio Fabbri

Per Arpae Sezione di Bologna dott.ssa Adelaide Corvaglia

**PREVENTIVO PER LE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE,
INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI
MONITORAGGIO IN CONTINUO**

Centralina fissa

Installazione e messa in esercizio di una centralina fissa acquisita dal Comune di Castiglione dei Pepoli.

Importo totale massimo previsto: 20.000 € più IVA

**ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
DI MONITORAGGIO IN CONTINUO**

Canoni annuali massimi di manutenzione

Analizzatore di ossidi di azoto.....6.000 €

Analizzatore di monossido di carbonio...5.000 €

Analizzatore di particolato PM10.....7.000 €

Costo annuale massimo: 18.000 € più IVA

Costo totale massimo per 36 mesi: 54.000 € più IVA

Costi annuali di impiego del personale

Il costo orario del personale Arpaè è di 60 €. L'impegno complessivo stimato per le attività previste è il seguente.

Validazione dei dati: 140 ore/anno

Sopralluoghi: 72 ore/anno (2 operatori per 12 sopralluoghi di 3 ore)

Relazione annuale: 60 ore/anno

Impegno orario complessivo annuale: 272 ore

Costo annuale: 16.320 € arrotondato a 16.000 € più IVA

Costo totale per 36 mesi: 48.000 € più IVA

N. Proposta: PDTD-2018-587 del 04/07/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Castiglione dei Pepoli e Arpae finalizzata alla gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano – Napoli.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 05/07/2018

Il Responsabile Amministrativo
